

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 347 DEL 5.07.2019:
“ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA SO.RE.SA. S.P.A. CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI
ANTISETTICI PER USO UMANO E DISINFETTANTI PER DISPOSITIVI MEDICI
E PER AMBIENTI NONCHE’ DEGLI ACCESSORI PER IL LORO UTILIZZO -
SPESA QUADRIENNALE DI € 273.769,20 + IVA - ESECUZIONE IMMEDIATA”-
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVO AL LOTTO 64
FINO AL 30.11.2022 – DITTA ANGELINI PHARMA S.p.A. – Importo complessivo €
3.000,00 + IVA**

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 14.06.2022 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 25.07.2022, questa AORN ha preso atto della definizione, da parte della Centrale di Committenza Regionale So.Re.Sa. S.p.A, della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti occorrenti alle AA.SS. della Regione Campania, di cui alla Determinazione del Direttore Acquisti n. 158 del 28.12.2021 della citata Società Regionale e, per quanto di interesse dell’AORN Santobono Pausilipon, ha aderito alla fornitura in argomento, per la durata di nr. 48 (quarantotto) mesi, per un importo complessivo di 1.192.115,60 oltre Iva;
- con la Deliberazione del Direttore Acquisti n. 158 del 28.12.2021, sopra menzionata, So.Re.Sa. S.p.A. ha aggiudicato il lotto 10 ad oggetto: “*Gel idroalcolico 70% con alcol etilico o alcol isopropilico o n-propilico per la disinfezione delle mani . distributore elettronico per gel idroalcolico; contenitore a chiusura ermetica con valvola anticontaminante per distributore elettronico*” alla Ditta B Braun, con la quale tuttavia non è stata ancora stipulata la relativa convenzione per il lotto in questione per la pendenza di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, proposto dalla Ditta Sydex S.p.A. (registro generale n. 495/2022);

PREMESSO, ancora, che con Deliberazione del Direttore Generale n. 347 del 27.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, questa AORN ha aderito alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. S.p.A. con più operatori economici per la fornitura quadriennale di antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e per ambienti nonché degli accessori per il loro utilizzo, per una spesa quadriennale di € 273.769,20 oltre Iva, a ditte varie, tra cui il lotto 64 ad oggetto: “*gel idroalcolico con alcol etilico o alcol isopropilico o n-propilico per la disinfezione delle mani flac da 700/1000 ml circa*” alla ditta Angelini Pharma S.p.A.;

ATTESO che, con nota prot. n. 0017573 del 12.09.2022, agli atti, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, in pendenza del ricorso relativo al lotto 10 dell’aggiudicazione So.Re.Sa. S.p.A., al fine di evitare soluzioni di continuità all’attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione del contratto di fornitura n. 4600017371 – Ditta Angelini Pharma S.p.A., di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347/2017, fino al

30.11.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato, per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre Iva;

RICHIAMATO il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;

VISTO il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

PRESO ATTO degli indirizzi giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. V – 7.4.2011 n. 2151) in merito alle disposizioni normative Comunitarie e Nazionali in materia dei contratti pubblici nel senso dell'ammissibilità della proroga espressa (cd. proroga tecnica) dei contratti "per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica";

VISTO l'art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. ove si prevede che "*la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

CONSIDERATO che taluni dei prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell'11.7.2018 nel quale - in attuazione dell'art.9, comma 3, primo periodo, del decreto legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

RITENUTO, pertanto, in pendenza del ricorso relativo al lotto 10 dell'aggiudicazione So.Re.Sa. S.p.A., al fine di evitare soluzioni di continuità all'attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, di autorizzare la prosecuzione del contratto di fornitura n. 4600017371 – Ditta Angelini Pharma S.p.A., di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347/2017, fino al 30.11.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato, per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre Iva;

ATTESO che la relativa spesa, ammontante ad € 3.000,00 oltre Iva, trova copertura sull'apposito conto di Bilancio;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

D E T E R M I N A

- 1) **Autorizzare**, in pendenza del ricorso relativo al lotto 10 dell'aggiudicazione So.Re.Sa. S.p.A., al fine di evitare soluzioni di continuità all'attività assistenziale dei vari reparti dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, la prosecuzione del contratto di fornitura n. 4600017371 – Ditta Angelini Pharma S.p.A., di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 347/2017, fino al 30.11.2022, agli stessi prezzi, quantitativi massimi e condizioni stabilite nel provvedimento indicato, per un importo complessivo di € 3.000,00 oltre Iva;
- 2) **Autorizzare** la relativa spesa per l'importo complessivo di € 3.000,00 oltre Iva (codice gruppo acquisti SAP H21 – codice magazzino SAP H01);
- 3) **Confermare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
- 4) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
 - alla U.O.C.G.E.F. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
 - all'Ufficio Trasparenza per conoscenza e per quanto di competenza.

Il Funzionario istruttore

Emanuele Ragosta

Il R.U.P.

Alessandro Dumont

(f.to digitalmente)

**Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi**

Dr.ssa Erica Ferri

(f.to digitalmente)